



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 8 del 27/04/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – ISTITUZIONE TEMPORANEA NELLA GIORNATA DEL SABATO DI APPOSITA AREA MERCATO RECINTATA A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI IN PIAZZA A. GADANI NEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO E N. 1 POSTEGGIO ISOLATO NELLA PIAZZA 2 AGOSTO 1980 NELLA FRAZIONE.

Emessa da: SINDACO

A firma di: ERRIQUEZ ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE -
CARABINIERI ARGILE -
HERA SPA - VIALE BERTI PICHAT 2/4 - 40100 BOLOGNA (BO)
ASSOCIAZIONI COMMERCianti -
ASSOCIAZIONI AGRICOLTORI -
ALBO PRETORIO COMUNALE -

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – ISTITUZIONE TEMPORANEA NELLA GIORNATA DEL SABATO DI APPOSITA AREA MERCATO RECINTATA A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI IN PIAZZA A. GADANI NEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO E N. 1 POSTEGGIO ISOLATO NELLA PIAZZA 2 AGOSTO 1980 NELLA FRAZIONE.

IL SINDACO

Visto:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con il quale è stato disposto che le attività di generi alimentari presenti nei mercati possono riprendere l'attività;
- l'art. 8 c.3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 con il quale è stato disposto che "si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale";
- l'atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 dell'11.04.2020 recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", con il quale sono state disposte sul territorio regionale ulteriori misure di contenimento relative ai mercati;
- il punto 1 lett. f) dell'atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 dell'22.04.2020 dove è così disposto: *"Non sono sospesi(omissis)..... in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi"*;

Considerato che:

- a causa delle necessarie misure vigenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si sono create nel territorio comunale file di persone in prossimità dei negozi abilitati alla vendita di generi alimentari;
- l'opportunità di allargare l'offerta della stessa in questa eccezionale situazione, per meglio distribuire la possibilità di approvvigionarsi da parte della popolazione, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dalle autorità nazionali e regionali;

Ritenuto che:

- sussistenti in questa eccezionale situazione le condizioni per istituire mercati recintati su area pubblica a merceologia esclusiva (limitati alla vendita di prodotti alimentari ed ortofrutticoli) con la condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro, le ulteriori specifiche disposizioni previste dal provvedimento del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22.04.2020, quali mercati, che in via temporanea si surrogano a quelli ordinari a merceologia alimentare e non alimentare previsti prima dell'attuale emergenza sanitaria;
- l'area pubblica più idonea per ubicazione, logistica e dotazioni già esistenti ad assolvere alla funzione di area mercatale in questa fase eccezionale, legata all'emergenza COVID-19, sia in Piazza A. Gadani nel centro abitato del capoluogo, mentre nel centro abitato della frazione è possibile individuare un posteggio isolato in Piazza 2 Agosto 1980 avente medesime funzioni;
- indispensabile dettare ulteriori prescrizioni e condizioni per consentire in via eccezionale lo svolgimento di queste attività alimentari su aree pubbliche recintate evitando ogni forma di

assembramento a tutela della salute pubblica e al fine di evitare ogni forma di proliferazione del virus COVID-19;

Preso atto che l'Area Gestione del Territorio, sentito il parere della Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera, ha predisposto apposite planimetrie delle aree interessate dal mercato sia nel capoluogo sia nella frazione (allegati "A" e "B") dove sono riportati il posizionamento delle attività ammesse oltre alle relative aree di pertinenza con l'indicazione degli ingressi e delle uscite contingentate e qui allegata per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato inoltre che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visti:

- l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- nello specifico il punto 1. lett. g) e lettera f) rispettivamente del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.61 dell'11.04.2020 e n.66 del 22.04.2020;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii. e il D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. e ii.;

ORDINA CHE

- 1) in via eccezionale, con inizio dal giorno 2 maggio p.v. e per il tempo legato alla durata dell'emergenza COVID-19 e sino ad eventuale ulteriore provvedimento in materia, venga istituito in Piazza A. Gadani nel centro abitato del Capoluogo il mercato ed n. 1 posteggio isolato in Piazza 2 agosto 1980 nel centro abitato della frazione a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari nella giornata del sabato, secondo risultanze di cui alle planimetrie ("A" e "B") allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) l'area interessata dal mercato di cui al punto 1) prevede l'inibizione al transito e sosta veicolare, oltre che al libero passaggio di pedoni e ciclisti, eccetto autorizzati secondo le modalità di accesso/recesso riportate in planimetria, dell'area pedonale di Piazza A. Gadani, giusta ordinanza n. 39/2018 e degli stalli sosta posti sul lato fronte la sede municipale, oltre all'area posta tra la carreggiata in fregio alla Chiesa di San Pietro e i dissuasori di sosta posti a delimitazione del lato nord dell'area pedonale; il posteggio isolato in Piazza 2 Agosto 1980 nella frazione è ubicato sul lato sud della stessa fronte area di sosta; sempre in Piazza A. Gadani si istituisce il divieto di sosta con rimozione forzata sull'area di parcheggio posta lato via Matteotti;
- 3) gli ingressi alle aree riportate al punto precedente saranno contingentati nel rispetto delle vigenti norme di contrasto alla diffusione del Covid-19 e potranno essere presidiati da apposito personale addetto;
- 4) potrà partecipare all'assegnazione dei posteggi il titolare di concessione di posteggio del mercato, che viene surrogato con il presente atto eccezionale temporaneo e provvisorio;
- 5) l'orario di svolgimento dell'attività di vendita al pubblico è previsto dalle ore 08:00 alle ore 13:00, con obbligo per le imprese di lasciare l'area pubblica entro le ore 14:00 per consentire le operazioni di pulizia dell'area;
- 6) sulle aree di cui al punto 2) vige il divieto di sosta con rimozione forzata dalla ore 06:00 alle ore 15:00 eccetto veicoli ambulanti autorizzati e mezzi per la pulizia dell'area;
- 7) tenuto conto della particolare situazione di emergenza e della necessità di adottare modalità semplificate di partecipazione per venire incontro alle esigenze delle imprese interessate, la assegnazione dei posteggi saranno definite dalla amministrazione comunale tenuto conto della nuova planimetria e delle esigenze delle imprese che hanno bisogno di allacciarsi all'utenza elettrica;
- 8) l'area destinata al mercato dovrà essere attrezzata a cura dell'Amministrazione Comunale (utilizzando transenne od altri separatori) per garantire l'osservanza delle misure di sicurezza sanitaria, in particolare la distanza interpersonale e la presenza di punti di ingresso ed uscita separati. Gli esercenti dovranno controllare che i clienti, che attendono il proprio turno all'esterno

dell'area, rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovranno garantire il rispetto dell'allegato 5 del DPCM del 10/4/2020;

9) all'interno dell'area mercatale le persone acquirenti ed esercenti devono obbligatoriamente indossare la mascherina;

10) per tutto quanto non previsto, si rinvia alle leggi, alla regolamentazione vigente relativa ai mercati e alle vigenti disposizioni in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del Covid-19;

11) tenuto conto che permane per quanto applicabile la regolamentazione dei mercati, si comunica che il prossimo venerdì 1 maggio non verranno svolti i mercati;

12) gli effetti del presente atto decorrono dalla data di sua adozione.

DISPONE CHE

- i divieti di sosta, le perimetrazioni dell'area e le limitazioni/chiusure alla circolazione siano posizionati dal personale della squadra operai incardinata presso l'Area Gestione del Territorio;
- i divieti di sosta siano collocati almeno 48 ore prima dell'inizio del periodo di validità del divieto medesimo;
- sia data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet e pagina facebook dell'ente;
- di incaricare il Servizio Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;
- copia della presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti destinatari:
 - ✓ Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera;
 - ✓ Arma dei Carabinieri (stazione locale di Castello d'Argile);
 - ✓ Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative;
 - ✓ Associazioni degli Agricoltori maggiormente rappresentative;
 - ✓ Hera spa, gestore del servizio di pulizia della piazza e ritiro rifiuti al termine della giornata di mercato;

AVVERTE

1. che l'ordinanza trova applicazione a far tempo dalla data di collocazione dei sopraccitati segnali stradali e relative chiusure che la squadra operai del Comune di Castello d'Argile provvederà ad apporre e realizzare affinché quanto sopra disposto sia portato a conoscenza degli utenti della strada nel rispetto del vigente Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione;

2. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., è ammesso:

- ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.;

3. Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

4. I trasgressori saranno puniti a norma del Decreto Legislativo del 30/04/92 n. 285 e ss. mm. e ii.;

SOSPENDE

temporaneamente per il solo periodo di attuazione del presente atto tutte le disposizioni precedenti che nelle suindicate strade siano in contrasto con la presente ordinanza.

LEGENDA


 POSTEGGI

A "IL CHICCO" POST. N. 6

B "VENTUROLI" POST. N. 3

C "BALDASSIN" POST. N. 8


D "L'APERTURE" DI CASSANELLI



 AREA RECINTATA
DELIMITATA

 TRANSENNE

 INGRESSO

 USCITA

 CONTROLLO
CON PERSONALE
ADDETTO

 AREA ULTERIORE
INTERDIZIONE
ALLA SOSTA
VEICOLARE


Allegato B - posteggio isolato Piazza 2 Agosto 1980



Legenda: ■ posteggio isolato; — transenne; ↑↓ percorsi di accesso;